



PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI

GEQUITY S.P.A.

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021

1. PREMESSE

- 1.1 Gequity S.p.a. (“**Gequity**” o la “**Società**”) - in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2391-*bis* cod. civ. e dal Regolamento OPC (come *infra* definito) - ha adottato la presente procedura (la “**Procedura**” o la “**Procedura OPC**”), che ha la finalità di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite).
- 1.2 La Procedura è stata approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione di Gequity del 24 giugno 2021 con il preventivo parere favorevole del Comitato OPC (come *infra* definito).
- 1.3 Alla data di approvazione della Procedura, Gequity è qualificabile come “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, lett. f), del Regolamento OPC. L’art. 10 del Regolamento OPC consente a tali società di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) una procedura individuata sulla base delle regole previste per le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite). Avvalendosi di tale facoltà, la presente Procedura prevede che il Comitato sia composto, indipendentemente dal valore dell’OPC (come *infra* definita), almeno da due Amministratori, tutti Non Esecutivi e Non Correlati, nonché in maggioranza Indipendenti (come *infra* definiti).

2. DEFINIZIONI

Fermo quanto indicato in altri articoli, ai fini della Procedura valgono le seguenti definizioni.

Amministratore Delegato: il consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione di Gequity ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori della Società riconosciuti come tali ai sensi del Codice di *Corporate Governance* adottato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”);

Amministratori Indipendenti: sono gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/1998 (“**TUF**”).

Amministratori Coinvolti: sono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Non Correlati: sono gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente e dalle parti correlate della controparte.

Comitato ovvero Comitato OPC: è il comitato costituito dalla Società ai sensi dell’art. 4 della presente Procedura.

Controllo: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili

derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. [Appendice A dell'IFRS 10] (cfr. Allegato 1).

Controllo Congiunto: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, con controllo congiunto si intende la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. [Appendice A dell'IFRS 11] (cfr. Allegato 1).

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9] (cfr. Allegato 1). L'individuazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche potrà avvenire anche con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Esponente Aziendale: sono gli esponenti della Società o delle Società Controllate (come *infra* definite) di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione.

Influenza Notevole: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. [IAS 28] (cfr. Allegato 1).

Joint Venture: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, con joint venture si intende un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11] (cfr. Allegato 1).

Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate: sono le operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite delle Società Controllate da Gequity, oggetto di un esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Società o di un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche, che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzati agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sul trasferimento interessato.

Operazioni con Parti Correlate ovvero OPC: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]¹ (cfr. Allegato 1).

¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ovvero Operazioni di Maggiore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie di maggiore rilevanza previste dall'Allegato 3 al Regolamento OPC.

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza ovvero Operazioni di Minore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

Operazioni di Importo Esiguo: si intendono le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000, con riferimento alle Operazioni Infragrupo, anche in presenza di interessi significativi di un'altra Parte Correlata;
- (b) Euro 30.000, per singola operazione con Parti Correlate, qualora la controparte sia una persona fisica;
- (c) Euro 50.000, per singola operazione con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

Operazioni Infragrupo: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, anche ove non costituiscano Operazioni Ordinarie (come infra definite), che sia realizzato (i) dalla Società con sue Controllate, ovvero (ii) tra Società Controllate, anche congiuntamente, ovvero ancora (iii) dalla Società (ovvero dalle sue Controllate) con Società Collegate.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

- a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società:
- b) e siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e cioè:
 - (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
 - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
 - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza.

Parti Correlate: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un Gruppo a cui essa appartiene, presta Servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12] (cfr. Allegato 1).

Regolamento ovvero Regolamento OPC: è il Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

Responsabile dell'Ufficio Societario: è la persona responsabile della funzione "Societario" di Gequity.

Società Collegata: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, la Società Collegata è l'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. [IAS 28] (cfr.

Allegato 1).

Società Controllata: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, la società controllata è un'entità controllata da un'altra entità [Appendice A dell'IFRS 10] (cfr. Allegato 1).

Soci Non Correlati: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente e dalle parti correlate di detta controparte e dalle Parti Correlate di Gequity.

Stretto Familiare: secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9]. (cfr. Allegato 1).

TUF: è il d. lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato.

3. OGGETTO

La Procedura stabilisce regole dirette (i) all'individuazione delle diverse categorie di Operazioni con Parti Correlate realizzate da Gequity, (ii) alla determinazione del relativo *iter* deliberativo nonché (iii) all'adempimento dei relativi obblighi informativi.

4. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO

- 4.1 Il Comitato è composto da almeno 2 (due) Amministratori Non Esecutivi ed Indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le funzioni del Comitato OPC a comitati interni già costituiti all'interno del medesimo Consiglio, a condizione che siano comunque rispettati i principi ed i criteri di composizione stabiliti dalla presente Procedura e dal Regolamento OPC.
- 4.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato sarà composto da Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti rispetto all'OPC di volta in volta oggetto di esame. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6.3, il Comitato accerta tempestivamente se tutti i suoi membri sono Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti. L'eventuale componente del Comitato che non possa essere considerato come tale sarà sostituito, fino alla conclusione dell'OPC e limitatamente ad essa, da un Amministratore Non Correlato e Non Coinvolto nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di composizione del Comitato previste dal presente articolo. In subordine, le funzioni del Comitato saranno assunte dal Collegio Sindacale.

- 4.3 I membri del Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore ovvero perdita dei requisiti.
- 4.4 Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente del Collegio Sindacale (che potrà farsi sostituire da altro Sindaco) e gli altri eventuali soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli specifici argomenti di volta in volta in discussione.

5. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE

- 5.1 Le Parti Correlate di Gequity sono incluse e ordinate in un apposito archivio informatico gestito dalla Società.
- 5.2 Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'archivio informatico nonché destinatario delle comunicazioni di cui al presente articolo è il Responsabile dell'Ufficio Societario.
- 5.3 L'Ufficio Societario alimenta l'archivio informatico: (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto delle funzioni competenti della Società e delle sue Controllate; e (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte rilasciate dalle Parti Correlate. Ai fini della gestione dell'archivio informatico e del suo periodico aggiornamento, l'Ufficio Societario predispone apposite schede di richiesta di informazioni.
- 5.4 Le Parti Correlate comunicano tempestivamente all'Ufficio Societario le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.
- 5.5 In ogni caso, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo 5, almeno una volta ogni sei mesi il Responsabile dell'Ufficio Societario invierà a mezzo posta elettronica ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (e, se del caso, ad altre Parti Correlate) una richiesta diretta a verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti rispetto a quanto precedentemente comunicato dagli stessi.
- 5.6 A Gequity ed alle Società Controllate è consentito l'accesso all'archivio informatico.

6. AVVIO DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 L'Esponente Aziendale non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili:
 - verifica se la controparte è una Parte Correlata;
 - qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, all'Ufficio Societario, tutte le informazioni relative all'operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa ed ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo art. 6.2.

- 6.2 L'Ufficio Societario accerta:
- (i) se l'operazione è una Operazione con Parte Correlata;
 - (ii) se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
 - (iii) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza.

Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, l'Ufficio Societario può consultarsi con il Comitato.

L'Ufficio Societario trasmette al Comitato le informazioni relative all'Operazione, affinché il medesimo Comitato verifichi l'eventuale applicabilità dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 13, nonché, per le Operazioni Infragrappo di cui al successivo 13.2 (iv), se sussistono (o non) interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

- 6.3 L'Ufficio Societario - qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 13 ovvero come operazione in attuazione di una delibera-quadro - avvia l'*iter* procedurale trasmettendo una comunicazione al Presidente del Comitato nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Esponente Aziendale contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa e l'indicazione circa la sua qualificazione come operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (b) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione, (c) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi nonché (d) ogni altra informazione utile al Comitato per l'espletamento dei relativi compiti.
- 6.4 Il Presidente del Comitato convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'OPC ed alla redazione del parere, indicando inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Esponente Aziendale ed all'Ufficio Societario il termine necessario per l'espletamento della propria attività, ove superiore a quello previsto per il compimento dell'operazione. A tal fine il Comitato potrà (a) richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne di Gequity, (b) attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 6.5 All'esito dell'attività di cui al precedente art. 6.4, il Presidente del Comitato informerà tempestivamente l'Ufficio Societario, l'Esponente Aziendale dell'Operazione e per conoscenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale circa le determinazioni assunte dal Comitato.
- 6.6 Alle Operazioni di Maggiore ovvero di Minore Rilevanza troveranno applicazione rispettivamente gli artt. 7 e 8 che seguono.

7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

- 7.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato OPC circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 7.2 Il Comitato o, se nominati, il/i Referente/i saranno coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'OPC attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Esponente Aziendale.
- 7.3 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato o il/i Referente/i potranno avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati, secondo il *budget* tempo per tempo disponibile. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento. Laddove sia richiesto dal Comitato o dal/dai Referente/i, detti esperti potranno partecipare, previo coordinamento con l'Esponente Aziendale, alle trattative in corso intervenendo alle riunioni con le controparti e/o con i consulenti eventualmente incaricati dalla Società coinvolti in vario modo nello studio e nella strutturazione dell'operazione, ricevendo tempestivamente la relativa documentazione.
- 7.4 In tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC. A tal fine, sono fornite al Comitato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame dell'operazione, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 7.5 Il Consiglio di Amministrazione, convocato per deliberare in merito all'approvazione dell'OPC, riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite dell'Ufficio Societario - in tempo utile per l'approvazione - le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente art. 6.3, nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale. In ogni caso, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 7.6 In caso di approvazione dell'OPC, il verbale della riunione consiliare recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

- 8.1 Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere (non vincolante) del Comitato circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 8.2 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati, secondo il *budget* tempo per tempo disponibile. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.
- 8.3 In tempo utile per l'approvazione dell'OPC ovvero - laddove non soggetta a preventiva approvazione - per il compimento della stessa, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC. A tal fine, sono fornite al Comitato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame e la decisione sull'operazione, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 8.4 L'organo o la funzione competente a decidere l'OPC riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite dell'Ufficio Societario - in tempo utile per l'approvazione o la decisione - le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente art. 6.3, nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.
- 8.5 Il verbale di approvazione dell'OPC recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sull'OPC sia di competenza di un organo non collegiale, detta decisione dovrà risultare in forma scritta e recare parimenti un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; del compimento dell'operazione dovrà, in ogni caso, essere data compiuta informativa nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui, invece, l'OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, o comunque per qualsiasi altro motivo sia approvata dallo stesso, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

9. DELIBERE QUADRO

- 9.1 Ai fini della presente Procedura sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società di serie di operazioni omogenee con determinate Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 9.3 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 7 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro cumulativamente considerate.
- 9.4 L'Amministratore Delegato dà informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 9.5 In occasione dell'approvazione della delibera-quadro la Società pubblica il documento informativo di cui all'articolo 12.1 che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo oggetto della medesima superi la soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

10. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 10.1 Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 7 che precede.
- 10.2 Quando un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 8 che precede.
- 10.3 Quando l'operazione sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, le proposte di deliberazioni relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un parere contrario del Comitato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

11. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

- 11.1 Le Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate sono soggette alla preventiva approvazione degli organi o degli esponenti aziendali della Società nei modi e nei termini di seguito precisati.
- 11.2 L'Esponente Aziendale - non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili - verifica se la controparte è una Parte Correlata e, in caso di esito positivo della verifica, redige senza indugio l'informativa di cui al precedente punto 6.1 e la trasmette all'Ufficio Societario. L'Ufficio Societario svolge gli accertamenti richiesti dal precedente art. 6.2 nelle modalità ivi previste.
- 11.3 L'Ufficio Societario - qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 13 ovvero come operazione in attuazione di una delibera-quadro - avvia l'*iter* procedurale nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6.3.
- 11.4 Si applicano gli artt. 6.4, 6.5, 6.6 e così, a seconda delle dimensioni dell'OPC, anche gli artt. 7 ed 8 fermo restando quanto qui di seguito indicato:
- (i) l'Operazione Compiuta per il tramite della Società Controllata deve essere preventivamente assoggettata (a) in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Gequity previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato e (b) in caso di Operazione di Minore Rilevanza, all'approvazione dell'organo o della funzione competente di Gequity previo motivato parere (non vincolante) del Comitato;
 - (ii) il parere del Comitato deve essere indirizzato al soggetto della Società competente ad approvare l'Operazione nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sull'Operazione ovvero a deciderla;
 - (iii) la decisione degli organi sociali della società controllata dovrà risultare in forma scritta e recare un'adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (iv) il soggetto della società controllata competente ad approvare l'Operazione - ovvero a deciderla - assicura il rispetto dell'art. 12.5;
 - (v) si applicano gli artt. 12.1 e 12.2 in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero l'art. 12.3 in caso di Operazioni di Minore Rilevanza.
- 11.5 Sono ammesse delibere-quadro per le Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate alle condizioni stabilite, *mutatis mutandis*, dal presente articolo.

12. INFORMATIVA

- 12.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche dalle Società Controllate, la Società predispone un documento informativo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento OPC.

- 12.2 La Società predispose detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nel Regolamento OPC. Ai fini del presente comma non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura.
- 12.3 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato, fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento OPC, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nei medesimi termini, detto parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo ovvero sul sito internet di Gequity.
- 12.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel relativo comunicato sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento OPC.
- 12.5 L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Gequity una informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle OPC stipulate e delle Operazioni compiute dalle Società Controllate, anche laddove dette operazioni siano state oggetto di esenzione ai sensi del successivo art. 13. La predetta informativa viene inviata anche al Comitato OPC per le verifiche relative alla corretta applicazione, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dell'esenzione relativa alle Operazioni Ordinarie, già comunicate al Comitato OPC ai sensi dell'articolo 13.2(v) che segue a cura dell'Ufficio Societario.
- 12.6 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

13. ESENZIONI

- 13.1 Come previsto dall'art. 13.1 del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento stesso e dalla presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate compiute direttamente dalla Società ovvero dalle Società Controllate (i) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, (ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, secondo periodo, del codice civile, (iii) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

13.2 Fatte salve le inderogabili disposizioni previste dal Regolamento OPC di cui al punto precedente, sono altresì escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento stesso e dalle disposizioni della presente Procedura, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento ove applicabile, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate dalle Società Controllate:

- (i) le OPC di Importo Esiguo;
- (ii) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - a. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del cod. civ.;
 - b. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso dei soci previste dall'articolo 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- (iii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (iv) deliberazioni - diverse da quelle già escluse ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Procedura - in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche alle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento OPC;
- (v) le Operazioni Ordinarie realizzate dalla Società con Parti Correlate. Tuttavia, qualora un'Operazione Ordinaria realizzata dalla Società con sue Parti Correlate configuri un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società:
 - a) comunica alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, co. 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione in esame.
- (vi) le Operazioni Infragrappo, purché nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

Ai fini della presente Procedura si considerano interessi significativi quelli derivanti (i) da una partecipazione detenuta nella Società Controllata o Collegata da una o più Parti Correlate in misura complessivamente superiore al decimo del capitale sociale, (ii) dall'esistenza di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (o comunque di una remunerazione variabile) a beneficio di Amministratori e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che svolgono la propria attività lavorativa anche per Gequity, (iii) da significativi rapporti patrimoniali in essere tra una o più Parti Correlate e la Società Controllata o Collegata noto alla Società e/o (iv) ogni altro interesse significativo nell'operazione noto alla Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più

Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

14. CLAUSOLE FINALI

- 14.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si applica il Regolamento OPC.
- 14.2 La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24.09.2010 e/o con successivi atti e/o comunicazioni.
- 14.3 Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Gequity previo parere favorevole del Comitato. In ogni caso, l'Amministratore Delegato della Società, con il supporto delle strutture aziendali competenti, sempre previo parere favorevole del Comitato OPC, ha la facoltà di apportare direttamente alla Procedura le modificazioni rese necessarie da: (i) mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative in materia (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le modifiche ai principi contabili internazionali) e/o a seguito di comunicazioni interpretative emesse dalla Consob; (ii) da modifiche dell'assetto organizzativo di Gequity. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati alla prima occasione utile. Le modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (nonché con le altre modalità *pro tempore* vigenti) e sono menzionate nella prima relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Gequity successiva alla loro pubblicazione.
- 14.4 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art 2429 cod. civ.
- 14.5 La Società informa tempestivamente i competenti organi delle Società Controllate dell'adozione e/o delle modifiche apportate alla presente Procedura, affinché gli stessi adottino senza indugio procedure idonee a recepire le disposizioni ad esse applicabili.

ALLEGATO 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

Parte Correlata:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- iv. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - v. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - vi. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- ix. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - x. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - xi. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - xii. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - xiii. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - xiv. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - xv. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - xvi. l'entità, o un qualsiasi membro di un Gruppo a cui essa appartiene, presta Servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Operazione con Parte Correlata:

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]².

Controllo:

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. [Appendice A dell'IFRS 10]

Controllo Congiunto:

Con controllo congiunto si intende la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste

² Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Dirigenti con responsabilità strategiche:

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Influenza Notevole:

L'Influenza Notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. [IAS 28]

Joint Venture:

Con Joint Venture si intende un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Società Collegata:

La Società Collegata è l'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. [IAS 28]

Società Controllata:

La società controllata è un'entità controllata da un'altra entità [Appendice A dell'IFRS 10].

Stretti Familiari:

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- d) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- e) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- f) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.